

Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Ente pubblico - Notifica al difensore costituito in primo grado - Elezione di domicilio presso la sede provinciale - Consegna dell'atto al direttore dell'ufficio - Legittimità - Fondamento.

In tema di notificazione presso il domiciliatario, ove il difensore di un ente pubblico abbia eletto domicilio presso la direzione territoriale dell'ente stesso (nella specie, direzione provinciale dell'INPS), è valida la notificazione della sentenza di primo grado eseguita mediante consegna al direttore di tale articolazione, poiché, ai sensi dell'art. 141, comma 3, c.p.c., la consegna della copia dell'atto nelle mani del capo dell'ufficio presso il quale è stato eletto domicilio equivale a consegna nelle mani del destinatario.

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24932 del 06/11/2020 (Rv. 659444 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 138](#), [Cod Proc Civ art 141](#), [Cod Proc Civ art 139](#)

notificazione

domiciliatario

corte

cassazione

24932

2020